

Publicato il 06/02/2018

N. 00092/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2017, proposto da:

Angelo Giuseppe Giacchetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rampini, Giovanni Zaganelli e Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso lo studio Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino 9;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo' c.so Vannucci n. 30;

Regione Umbria - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane;

nei confronti di

Luca Augusto Mancini, Giovanna Garinei, Stefano Sabatini;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari:

A) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 11 del 3/1/2017, pubblicata nel BUR, serie avvisi e concorsi, del 17/1/2017, con la

quale è stata approvata la graduatoria unica definitiva del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di cui all'art. 11, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27);

B) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1917 dell'11/3/2016, con la quale è stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa al concorso di cui alla lettera che precede, nonché della determinazione dirigenziale n. 8487 del 20/10/2014, con la quale sono stati acquisiti i verbali della Commissione aggiudicatrice;

C) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice adottati nel corso dell'intera procedura selettiva, compresi quelli con i quali sono stati determinati i criteri di valutazione utilizzati;

D) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 5481 del 30/7/2015, con la quale l'intera documentazione del concorso è stata resa disponibile alla Commissione giudicatrice;

E) in via subordinata e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria di cui alla determinazione dirigenziale n. 1456 del 13/3/2013;

F) degli atti di interpello dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ove medio tempore emessi, allo stato di estremi non conosciuti, nonché di tutti gli eventuali e consequenziali atti e provvedimenti volti a perfezionare l'assegnazione della suddette sedi farmaceutiche, anch'essi, allo stato, di estremi non conosciuti;

G) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe, l'odierno istante impugna la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 11 del 3/1/2017, pubblicata nel BUR, serie avvisi e concorsi, del 17/1/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria unica definitiva del Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di cui all'art. 11, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27), unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati, tra cui lo stesso bando;
- il ricorrente, classificatosi al 206° posto, deduce articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere con particolare riferimento al mancato riconoscimento della maggiorazione di punteggio pari al 40 % fino ad un massimo di 6,5 punti riconosciuta dall'art. 9 L. 221/1998, grazie alla quale risulterebbe tra i vincitori, con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami stante l'elevato numero dei partecipanti (n. 912);
- all'esito dell'udienza pubblica del 18 luglio 2017 con ordinanza n. 575/2017 si è disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti, individuabili in tutti i candidati che, in seguito all'accoglimento del gravame, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendone una peggiore (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4333) ovvero tutti i candidati che precedono in graduatoria il dott. Angelo Giuseppe Giacchetti, autorizzando procedersi alla notifica del ricorso per pubblici proclami;
- parte ricorrente ha ritualmente dato esecuzione alla suesposta ordinanza;
- in vista della discussione nel merito fissata per l'udienza pubblica del 30 gennaio 2018 la difesa del ricorrente ha rappresentato l'esigenza difensiva di proposizione di motivi aggiunti in correlazione alla sopravvenienza della legge

c.d. "Lorenzin", già promulgata ed in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., di interpretazione autentica dell'art. 9 legge 221/1968 la cui corretta applicazione ed esegesi costituisce il punto centrale dell'odierna controversia, con contestuale rinnovazione della richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei medesimi termini e modalità già contemplati nella richiamata ordinanza n. 575/2017 con riferimento al ricorso introduttivo:

- la difesa regionale, pur rappresentando le esigenze di celerità del giudizio in relazione alla rilevanza per l'interesse pubblico coinvolto della definizione del procedimento di concorso straordinario, non si è opposta alla suddetta istanza di rinvio;

Ritenuto, pertanto, disporsi l'autorizzazione per pubblici proclami anche per la notifica dei motivi aggiunti, non appena la legge in questione risulterà pubblicata sulla G.U.R.I.;

- visto l'art. 14 del R.D. 17.8.1907 n. 642 nonché gli artt. 41 c. 4, e 49 c. 3, cod. proc. amm.;

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione dei motivi aggiunti per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto dell'atto e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso come integrato

- da motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza del T.A.R. Umbria individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
 - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso come integrato da motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
 - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso.
 - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;
 - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Collegio ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate all'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione dei motivi aggiunti sul sito.
- Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (termine non suscettibile di sospensione feriale) con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 30 giorni;

Ritenuto, altresì, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, di fissare per il prosieguo la pubblica udienza del 12 giugno 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami nei modi e nei termini indicati in motivazione;

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 12 giugno 2018;

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO